

Ha facoltà di parlare per fatto personale l'onorevole Treves.

TREVES. Mi accontento di questa dichiarazione del Presidente: all'onorevole Santini poi dico questo solo, che lo prego di non considerarmi che come un deputato puro e semplice.

In fatto di confessioni religiose non ne ho alcuna: io non ho che idee politiche e soltanto per queste credo di essere stato eletto deputato, e quelli che io rappresento non hanno creduto di reclamare da me alcuna professione di fede religiosa. (Bene! Bravo! *all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. La facoltà di parlare spetta ora all'onorevole Guerci.

GUERCI. Rinunzio! (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Onorevole ministro della pubblica istruzione, desidera parlare?

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Pochissime parole, senza rientrare affatto nella discussione generale, o anticipare quella futura, ma soltanto per dire all'onorevole Santini che *Veritas odium non parit*, ne stia certo ed io glie ne sono grato.

Ripeto all'onorevole Santini che io mi trovo davanti a una strana condizione di cose, a conflitti tra regolamenti e leggi, ed io debbo rispettare le leggi ed eseguirle e sentire il parere dei Corpi che leggi interpretano.

La legge Casati, del 1859, ammetteva l'insegnamento religioso come obbligatorio e così si continuò per anni. I regolamenti generali della istruzione elementare davano ai comuni l'obbligo di impartirlo pei figli dei genitori che ne facevano domanda.

Ma venne la legge del 1877, di cui io pure ho letti i precedenti e le discussioni, compresi i discorsi degli onorevoli Pianciani, Coppino e Cairoli, che non volevano insegnamento obbligatorio, sino a quell'ordine del giorno di cui ha parlato l'onorevole Santini e nel quale ebbe parte, credo, anche l'illustre nostro Presidente della Camera.

Ora da quelle discussioni risulta chiaro che l'insegnamento religioso fu tolto dagli insegnamenti obbligatori, e lo disse il relatore al Senato, che anzi se ne doleva.

Si capisce, non fu proibito l'insegnare la religione, ma fu tolto dagli insegnamenti obbligatori. Ed allora subito si volle dare una forma legale alle procedure che già in qualche comune si usavano, dopo una circolare Correnti. Il regolamento d'allora, come tutti sanno, stabilì questa forma: l'insegnamento religioso è obbligatorio per i comuni, e si dà se c'è domanda, e ai figli dei genitori che ne facciano domanda.

E questo è stato ripetuto nei regolamenti venuti dopo. Soltanto il Consiglio di Stato, nel 1903, dopo certe questioni nate per la città di Milano, dovette riesaminare la condizione esatta delle cose ed interpretare di nuovo la legge.

Ed esaminando la questione e il lavoro preparatorio della legge e la formula stessa della legge e il fatto che l'insegnamento religioso non era compreso fra gli obbligatori, cambiò la prima massima stabilita e riconobbe che questa forma di insegnamento, pur rispondendo ad un alto valore morale (oltre alla dichiarazione di Victor Ugo ricordata oggi dall'onorevole Santini, io potrei ricordare anche qui le nobili parole di Giosuè Carducci nel suo mirabile, stupendo discorso sulla Repubblica di S. Marino), questo insegnamento (disse il Consiglio di Stato nel 1903) non è obbligatorio e i comuni non hanno l'obbligo di impartire questo insegnamento perchè è stato escluso dalla legge del 1877.

Così accadde pure nelle scuole medie dopo il 1877.

Nel 1904 il Consiglio ripeté il suo parere e lo citò qui l'onorevole Orlando.

E dal 1903 ad oggi siamo sempre rimasti in una condizione di incertezza, come è ricordato dall'egregio relatore Cortese e come disse anche l'onorevole Bertolini che voleva in proposito dichiarazioni precise.

BERTOLINI. Ma io voglio una legge e non dichiarazioni.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Va bene: ma la legge c'è, è la legge del 1877; non ne dobbiamo fare un'altra.

Ora e dalle parole della legge e dalle relative discussioni e dal parere del Consiglio di Stato ne è uscito questo: che il regolamento sulla pubblica istruzione all'articolo 3 imponendo questo obbligo ai comuni, è incostituzionale. Così il Consiglio di Stato.

Ora, davanti a questa situazione di cose, che cosa deve fare il ministro della pubblica istruzione? Nella riforma e pubblicazione necessaria del regolamento, che una Commissione del 1905 preparò per l'applicazione della legge generale sulla pubblica istruzione, e di quelle del 1877, 1903 e 1904 e nella interpretazione di quella legge data dal Consiglio di Stato il ministro si conformerà alle norme già accertate.

Per l'insegnamento della religione si lascia ai comuni la facoltà (e con questo si salva la libertà di coscienza e si rispetta ogni idealità del sentimento religioso), si dà facoltà d'istituirlo e di farlo dare nelle for-